

Regolamento raccolta funghi per l'anno 2022

disciplinato dalla Legge Regionale del 17 dicembre 2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei" modificata dalla Legge Regionale del 8 settembre 2014, n. 7 e integrata dal D.G.R. n. 27-431 del 13 ottobre 2014

“Tutela dei funghi epigei spontanei” e “Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta di funghi epigei spontanei” nel territorio di: Unione Montana delle Valli dell'Ossola, Unione Montana Alta Ossola, Unione Montana Valle Vigezzo, Unione Montana Media Ossola, Unione Montana Cusio Mottarone, Unione Montana Valle Strona e delle Quarne, Unione Montana Valgrande e lago di Mergozzo, Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone, Unione Montana del Lago Maggiore e Unione Montana Due Laghi

La Legge Regionale del 17 dicembre 2007, n. 24 ha stabilito che “la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale”. Chiunque intenda esercitare la raccolta dei funghi epigei spontanei in qualsiasi luogo del territorio regionale dovrà munirsi del relativo titolo. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo a favore degli Enti legittimati al rilascio del titolo stesso.

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Al fine di non interrompere la positiva e valida esperienza di gestione associata in convenzione tra enti locali sovracomunali, le Unioni Montane Delle Valli dell'Ossola (capofila), dell'Alta Ossola, della Valle Vigezzo, della Media Ossola, Cusio Mottarone, Valle Strona e delle Quarne, Valgrande e lago di Mergozzo, dei Comuni di Arizzano e Vignone e del Lago Maggiore e dei Due Laghi hanno predisposto il presente Regolamento – anno 2022 - al fine di attuare le disposizioni delle leggi regionali n. 24/2007 modifica dalla legge regionale n. 7/2014 e DGR n. 27-431/2014 (integrazione), che nella Regione Piemonte, normano la tutela e raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Il presente regolamento è stato elaborato nel rispetto della tutela dell'ambiente e osservando i principi fondamentali dettati dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e dal regolamento promulgato con D.P.R. 14.07.1995 n. 376, che disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Art. 2

Disciplina e modalità di raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.
2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.
7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:
 - a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
 - c) nei casi e nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
 - e) dal tramonto alla levata del sole;
 - f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.
8. La Provincia anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.
9. Per effetto dell'art. 2 - comma 8 della L.R. n. 7/2014 su tutto il territorio regionale è consentita senza necessità di titolo e versamento di alcun contributo, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), della specie del genere "Morchella", delle gambe secche (Marasmius oreades, dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera), fermo restando i disposti del presente articolo relativi alle regole di raccolta.
10. La Provincia, su parere delle Unioni Montane, o degli enti interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, (anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile), ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.
11. Nelle aree di cui al comma 10 restano valide le disposizioni dell'articolo 3 (pagamento del titolo di raccolta).

Art. 3

Titolo per la raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo avente validità sul territorio regionale.

2. Il titolo per la raccolta, le cui modalità di accesso e costo sono stabilite dalla Giunta Regionale, è **personale** e revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita dalla ricevuta di un **versamento sul conto corrente postale n° 1037379433 da effettuarsi mediante Sistema PagoPA accedendo al portale dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola (www.umvo.it) al seguente link**

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=92019590030>

secondo i seguenti importi e per le seguenti validità temporali, evidenziando che l'annualità è riferita all'anno solare:

- ✓ € 5,00 per il Titolo per la raccolta con validità GIORNALIERA
- ✓ € 10,00 per il Titolo per la raccolta con validità SETTIMANALE
- ✓ € 30,00 per il Titolo per la raccolta con validità ANNUALE
- ✓ € 60,00 per il Titolo per la raccolta con validità BIENNALE
- ✓ € 90,00 per il Titolo per la raccolta con validità TRIENNALE

Il titolo autorizzativo regionale, rappresentato unicamente dalla ricevuta di versamento della somma stabilita ai sensi della legge regionale, ha carattere personale ed è relativo all'intestatario della ricevuta stessa. La ricevuta di versamento ha altresì valenza di denuncia di inizio attività e deve indicare la causale di versamento, le generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza del raccoglitore intestatario.

3. Ai fini della sua efficacia, **la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore**, nonché il luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi, nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo gli esempi di seguito forniti:

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i.....”

Oppure

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno....”

Oppure

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno....al giorno....”

4. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività e accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

5. Ai sensi della DGR n. 27-431 del 13/10/2014 i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta, tale esenzione non esonera dai disposti della legge 24/2007 e pertanto l'attività di raccolta da parte del minore sarà esercitata sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne e conformemente ai disposti della legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 4

Deroghe

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, **non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento ed al possesso del Titolo per la raccolta di cui all'articolo 2 della L.R. n. 7/2014;**
2. Al riguardo si specifica che in ciascun comune, anche la “**collettività titolare dell'uso civico**” rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 della legge regionale che qualifica l'avente “**titolo giuridico**” ed è quindi compresa nelle esenzioni previste dal medesimo art. 4 (e dal primo comma del presente articolo) a valere sul territorio del comune di residenza e/o solo sulle superfici comunali ancorché gravate da uso civico.

Art. 5

Deroghe per lavoro stagionale e scopi scientifici

1. Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, permesse ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/07, qualora costituiscano fonte di lavoro stagionale o di reddito dei cittadini residenti devono essere richieste alla Provincia, che le può concedere in deroga alla legge, a titolo oneroso, se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale.
2. I soggetti in possesso di Titolo per la raccolta in corso di validità, che possono beneficiare di questa autorizzazione in deroga, fatto comunque salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 4 del presente regolamento sono:
 - a) I coltivatori diretti o imprenditori agricoli a qualunque titolo.
 - b) I gestori in proprio dell'uso del bosco compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.
 - c) I soci di cooperative agricole-forestali
3. Le autorizzazioni in “deroga”, a fini didattico scientifici, ai sensi dell'art. 6 alla legge regionale n. 24/07, sono a loro volta di competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

Art.6

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti delle leggi da cui deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:
 - a) *al personale del Corpo forestale dello Stato;*
 - b) *agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;*
 - c) *agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;*
 - d) *agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;*
 - e) *agli agenti dei consorzi forestali pubblici;*
 - f) *al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;*

- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;
h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge regionale n. 24 del 17.12.07.

Art. 7

Altre disposizioni

1. Il Titolo per la raccolta dei funghi non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato dall'imposta di bollo, ovvero non più soggetto all'applicazione della marca da bollo.
